

Interrogazione n. 466

presentata in data 24 settembre 2026

a iniziativa del Consigliere Nobili

Utilizzo delle reti gemelle a divergenti (OTT) nel Mare Adriatico – assegnazione dello sforzo di pesca, dati relativi alle marinerie marchigiane e iniziative della Regione

a risposta scritta

Il sottoscritto Consigliere regionale

Premesso che

- il Regolamento (UE) 2026/266 del Consiglio, del 26 gennaio 2026, stabilisce per il 2026 lo sforzo massimo di pesca per gli stock demersali nelle GSA 17 e 18 del Mare Adriatico, individuando per l'Italia specifiche giornate di pesca per le reti da traino a divergenti (OTB) e per le sfogliare (TBB);
- il D.M. n. 239451 del 19 maggio 2026, relativo all'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per l'annualità 2026, ha previsto per le GSA 17 e 18 l'assegnazione complessiva di 1.510 giornate di pesca alle reti gemelle a divergenti (OTT), con una corrispondente riduzione di 1.800 giornate attribuite alle reti OTB;
- il medesimo decreto richiama, a fondamento di tale conversione, un fattore nazionale tra attrezzi OTB e OTT supportato da un documento scientifico del Consiglio nazionale delle ricerche;

Rilevato che

- nelle ultime settimane sono state diffuse notizie circa possibili rilievi da parte delle istituzioni europee sulla gestione dello sforzo di pesca e sull'utilizzo delle reti gemelle in Adriatico, nonché circa l'eventuale avvio di un procedimento EU Pilot; tali circostanze richiedono una verifica attraverso le competenti amministrazioni pubbliche;
- la vicenda assume particolare rilievo per le Marche in ragione della presenza di marinerie interessate dalla pesca a strascico nelle GSA 17 e 18 e rende opportuno disporre di dati ufficiali sul numero delle unità autorizzate all'utilizzo delle reti gemelle e sulle relative giornate di pesca;

Considerato che

- l'articolo 8, comma 2, del D.M. n. 239451/2026 prevede che, in presenza di specifiche esigenze biologiche connesse alle marinerie di propria competenza, le Regioni possano deliberare ulteriori periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi a quelli stabiliti dal decreto, anche per le unità autorizzate all'esercizio della pesca con reti gemelle a divergenti;
- la legge regionale 13 maggio 2004, n. 11, recante "Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura", attribuisce alla Regione funzioni nel settore e prevede la Consulta per l'economia ittica e la Commissione tecnico-scientifica per la pesca;

INTERROGA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE

per sapere

1. se la Regione Marche sia stata informata, consultata o comunque coinvolta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nella definizione del D.M. n. 239451 del 19 maggio 2026 e, in particolare, nell'assegnazione delle 1.510 giornate alle reti gemelle OTT mediante la conversione di 1.800 giornate OTB, e quali eventuali interlocuzioni o valutazioni siano intercorse;
2. quanti siano i pescherecci iscritti nei compartimenti marittimi marchigiani autorizzati all'utilizzo delle reti gemelle OTT e quali siano, ove disponibili, i dati relativi alle giornate di pesca effettuate con tale attrezzo nel periodo 2020-2025 e nell'anno 2026, distinti per compartimento o porto di riferimento;

3. se alla Regione risulti, sulla base di comunicazioni ufficiali del Governo o delle istituzioni europee, l'effettivo avvio di un procedimento EU Pilot o di altra interlocuzione formale concernente l'utilizzo delle reti gemelle e la gestione dello sforzo di pesca nelle GSA 17 e 18 e, in caso affermativo, quale ne sia l'oggetto e lo stato; in caso contrario, se intenda richiedere al Ministero chiarimenti ufficiali;
4. se la Regione abbia acquisito valutazioni tecniche e scientifiche sugli effetti dell'utilizzo delle reti gemelle sugli stock ittici e sugli ecosistemi delle acque prospicienti le Marche e se la questione sia stata sottoposta alla Consulta per l'economia ittica, alla Commissione tecnico-scientifica per la pesca o ad altri organismi regionali competenti;
5. se, alla luce dei dati e degli approfondimenti disponibili, la Giunta abbia valutato o intenda valutare l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 8, comma 2, del D.M. n. 239451/2026 di introdurre ulteriori periodi supplementari di arresto temporaneo per specifiche esigenze biologiche delle marinerie regionali e quali ulteriori iniziative intenda assumere nei confronti del Ministero per garantire la sostenibilità degli stock ittici dell'Adriatico e la tutela equilibrata delle diverse marinerie marchigiane.